

INTEGRAZIONE A DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI "SUPPORTO ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA NELLA RACCOLTA ANALISI ANCHE INFORMATICA DI DATI SUL PAESAGGIO CAMUNO
(art. 2222 Codice Civile)
CIG: Z381F5FA81

Premesso che

- con Determinazione n° 301 in data 09.08.2017 la Comunità Montana di Valle Camonica/Parco dell'Adamello ha affidato al dott. Luca Dorbolò, a seguito di procedura di selezione, un incarico di collaborazione a supporto delle "Attività di raccolta ed analisi anche informatica di dati di campo sul paesaggio camuno, a valere sull'azione 3 del progetto "Ciclabilità, mobilità sostenibile e riordino paesaggistico: verso un territorio ad elevata sostenibilità socioeconomica e di qualità ambientale nella Valle dei Segni" finanziato sul Bando emblematiche maggiori 2014 di Fondazione Cariplo;
- al termine delle attività previste, si reputa opportuno integrare l'incarico al dott. Luca Dorbolò per organizzare in collaborazione con la Comunità Montana e l'Università di Firenze una fase di disseminazione e presentazione al pubblico degli elaborati prodotti nella ricerca;

TRA

La Comunità Montana di Valle Camonica, con sede in Breno – Piazza Tassara, n. 3 – C.F./P. IVA 01766100984, rappresentata dal Responsabile del Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale, domiciliato per la carica in Breno – Piazza Tassara, n. 3, da una parte,

E

Il dott. Dorbolò Luca nato a Udine il 14/05/1990, residente in Udine via Bariglaria n° 31 C.F. DRB LCU 90E14 L483F architetto paesaggista, libero professionista, iscritto all'ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Udine al n° 1885 dal 02.05.2016, dall'altra;

SI CONVIENE DI STIPULARE UN CONTRATTO DI INCARICO COSI' DISCIPLINATO

Art. 1

La Comunità Montana di Valle Camonica in qualità di committente, conferisce incarico al Sig. Dorbolò Luca, in qualità di professionista, che accetta, di prestare la propria attività professionale di collaborazione avente per oggetto " **Attività di raccolta ed analisi anche informatica di dati di campo sul paesaggio camuno**" – **fase di disseminazione e presentazione al pubblico dei risultati.**

Art. 2

L'incaricato si impegna a svolgere le azioni indicate all'art. 1 in forma di prestazione professionale, che si concretizza nell'espletamento di obbligazione di risultato, in piena autonomia operativa ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione rispetto a posizioni dirigenziali e organi istituzionali dell'Ente che potranno al massimo fornire indicazioni di massima, con il solo obbligo di concludere le elaborazioni previste entro la data indicativa del 01 Marzo 2018 in coordinamento con il personale dell'Università degli Studi di Firenze e con il Servizio Parco dell'Adamello dell'Ente.

I criteri da seguire nell'esecuzione della prestazione sono del tutto indipendenti e personali, essendo richiesta dal committente l'esecuzione della prestazione nel tempo pattuito.

Le parti riconoscono che l'incarico di cui al presente Disciplinare si configura unicamente quale incarico di prestazione professionale e pertanto il Sig. Dorbolò Luca dichiara sin d'ora di rinunciare ad ogni futura pretesa diretta a far valere, in qualsiasi modo e in qualsiasi forma, la presunta sussistenza di un rapporto di pubblico impiego.

Il Sig. Dorbolò Luca garantisce che le attività oggetto della prestazione saranno ben condotte sotto la sua piena responsabilità.

Per agevolare lo svolgimento dell'attività, a richiesta, verranno forniti al professionista dati e documenti già prodotti nell'ambito del progetto di che trattasi o comunque disponibili presso gli uffici dell'ente.

Il soggetto incaricato è tenuto a far presente alla Comunità Montana evenienze che si verifichino durante lo svolgimento dell'incarico e a partecipare, laddove ritenuto necessario ed espressamente invitato, agli incontri e alle riunioni promosse dalla stessa e dall'Università di Firenze titolare della ricerca.

L'incaricato può svolgere la propria attività relativa all'incarico in questione presso la sede dell'Ufficio Parco Adamello della Comunità Montana di Valle Camonica e con i mezzi messi a disposizione dall'Ente, in regime di totale ed assoluta autonomia rispetto agli orari.

Il collaboratore avrà accesso alle altre strutture dell'Ente secondo le necessità di volta in volta emergenti, allo scopo di meglio conseguire gli obiettivi previsti.

Art. 3

Eventuali elaborati prodotti dal professionista incaricato in esito alla collaborazione di cui al presente Disciplinare saranno di proprietà esclusiva della Comunità Montana di Valle Camonica e non potranno essere utilizzati e/o divulgati e diffusi senza autorizzazione espressa da parte del medesimo Ente.

Tutti i documenti prodotti dal collaboratore nel corso dell'espletamento della collaborazione dovranno essere consegnati in formato elettronico.

Art. 4

Il professionista si assume l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entra in possesso svolgendo l'attività di collaborazione in oggetto, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento. Il professionista non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sulle risultanze delle attività oggetto del rapporto di collaborazione e si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente forniti dalla Comunità Montana di Valle Camonica.

Art. 5

L'incarico ha decorrenza dalla data di esecutività del provvedimento dirigenziale di conferimento e si concluderà inderogabilmente il 01 Marzo 2018 con l'organizzazione degli incontri di disseminazione previsti e la consegna degli eventuali elaborati sintetici prodotti, derivati dal lavoro di ricerca precedentemente condotto.

Art. 6

Il corrispettivo della prestazione viene rapportato al valore della prestazione da eseguire e non al tempo impiegato e viene stabilito forfettariamente in € 2.000,00 (euro duemila/00) al lordo del contributo integrativo previdenziale. Il compenso di cui al precedente comma si intende incluso di IVA e comprensivo di qualsiasi altro onere accessorio. Eventuali spese per trasferimenti connessi al lavoro e al di fuori del territorio della Comunità Montana saranno soggette a rimborsi negli importi previsti per i dipendenti pubblici applicandosi in termini fiscali la normativa afferente alle libere professioni.

La somma sarà corrisposta in soluzione unica al termine della collaborazione, verso presentazione da parte dell'incaricato di apposita notula o fattura, che sarà onorata a termini di legge, fatti salvi eventuali ritardi causati da forza maggiore.

Art. 7

La Comunità Montana di Valle Camonica, in qualità di committente, si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto se non in caso di grave inadempimento o di cause di forza maggiore. In ogni caso il recesso verrà comunicato con preavviso di almeno 7 (sette) giorni a mezzo raccomandata. Il dott. Luca Dorbolò potrà far pervenire eventuali osservazioni e contestazioni entro 7 (sette) giorni dal ricevimento del preavviso. Nel caso in cui la Comunità Montana si dovesse avvalere della presente disposizione, corrisponderà al Sig. Luca Dorbolò un compenso commisurato alla quantità del lavoro svolto rispetto a quello previsto. Sono considerate cause di forza maggiore ai fini del regolare svolgimento delle attività oggetto del presente contratto le cause al di fuori del controllo delle parti.

Art. 8

Il mancato assolvimento con la dovuta diligenza e competenza a quanto previsto con il presente contratto darà facoltà alla Comunità Montana di risolvere il rapporto, fatta salva sempre ogni ragione o danno.

Art. 9

Ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e ss. mm. ed ii., i dati personali richiesti al Sig. Luca Dorbolò in relazione al rapporto di incarico di cui al presente Disciplinare saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi ivi

previsti e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l'attività della Comunità Montana.

Art. 10

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010, il professionista dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto.

Le parti danno atto che le transazioni del presente Disciplinare dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche ovvero della Società Poste Italiane SpA e che il presente contratto può essere risolto in attuazione dell'art. 1456 C.C. laddove la Comunità Montana ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l'utilizzo di banche o della società Poste Italiane SpA

Art. 11

L'incaricato si impegna a rispettare, ai sensi dell'art. 2 del DPR 16.4.2013 n. 62 gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, che si consegna in copia all'atto della sottoscrizione del presente Disciplinare, pena la risoluzione del contratto.

Art. 12

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Disciplinare è competente il Foro di Brescia.

Art. 13

Tutte le spese di contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc) sono a totale carico del soggetto contraente.

Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in tema di contratto d'opera (artt. 2222 e seguenti CC) e alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile le parti dichiarano di conoscere e approvare senza riserva o eccezione alcuna tutte le clausole e le condizioni contenute nel presente Disciplinare e negli atti in esso richiamati.

Letto, approvato e sottoscritto

Breno, lì _____

PER

LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PARCO ADAMELLO

E TUTELA AMBIENTALE

Dott. Dario Furlanetto

IL PROFESSIONISTA INCARICATO

Arch. Dorbolò Luca